

Sentenza della Corte Costituzionale 177/2021.

Materia: Energia.

Parametri invocati: Articolo 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011)

Esito: Illegittimità costituzionale.

Con sentenza n. 177 del 2021, la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso promosso, in via principale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, contro l'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011), dichiarando l'illegittimità costituzionale di tutte e tre le disposizioni impugnate, poiché in contrasto con l'articolo 117, comma terzo, Cost.. Quest'ultimo, attribuendo alla competenza concorrente la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", cui è riconducibile la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, impone alle Regioni di conformarsi ai principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 9 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché anche in attuazione dell'articolo 12, comma 10, del predetto d.lgs. 387/2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". In particolare, queste ultime, approvate in sede di Conferenza unificata, in quanto approvate in sede di Conferenza unificata, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, sono vincolanti e devono essere uniformemente applicate, in quanto costituenti "*il completamento della normativa primaria*", su tutto il territorio nazionale (cfr., da ultimo, la sentenza n. 106 del 2020).

Nello specifico, in relazione alla questione posta con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. Toscana 82/2020, che prevede il divieto d'installazione, nelle aree rurali, di impianti fotovoltaici a terra con limite di potenza superiore a 8.000 chilowatt elettrici, la Corte ha ravvisato la violazione dei parametri interposti costituiti dall'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003 e dai paragrafi 17.1 e 17.2 delle Linee guida che, rispettivamente, prevedono la necessità, nell'ubicare gli impianti di produzione di energia elettrica, anche in zone classificate agricole, di tenere conto della disciplina in materia di sostegno nel settore agricolo, stabilendo la possibilità, per le Regioni e le Province autonome, di procedere, in esito a uno specifico iter valutativo, alla indicazione, negli atti di pianificazione, di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie o dimensioni di

impianti, senza che ciò comporti, peraltro, un divieto assoluto. La suddetta indicazione – come si evince sempre dalle linee guida – è funzionale a segnalare *“una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”*, e impone, in ogni caso, come evidenziato in proposito dalla giurisprudenza amministrativa, di verificare *“in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)”* (cfr. TAR Sardegna, sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2848 del 2021, nonché le sentenze TAR Abruzzo n. 363 del 2020 e TAR Molise n. 281 del 2016). La disposizione in esame, sfuggendo alla possibilità del bilanciamento in concreto degli interessi, risulta, pertanto, incompatibile con il divieto generale introdotto dal legislatore statale, che affida il suddetto bilanciamento al procedimento amministrativo.

La seconda disposizione impugnata, riguardante il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. Toscana 82/2020, prevede l’obbligo di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall’impianto, qualora la potenza degli impianti fotovoltaici a terra sia superiore a 1.000 chilowatt elettrici. Secondo la Corte, tale disposizione modifica il modello autorizzatorio - disegnato dal legislatore statale con l’articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 e con le Linee guida - che ha il suo fulcro nella Conferenza dei servizi, nella quale devono concentrarsi, a beneficio di istanze di razionalizzazione e di semplificazione, tutti gli apporti amministrativi necessari al fine di approvare la costruzione e l’esercizio degli impianti. La disposizione impugnata, infatti, subordinando il rilascio dell’autorizzazione unica, per gli impianti di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici nelle aree rurali, alla *“previa intesa”* con il Comune o i Comuni interessati dall’impianto, rompe la sincronicità dell’acquisizione degli apporti amministrativi nell’ambito della Conferenza, come disciplinata dalla normativa statale, derivandone la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

L’ultima questione riguarda il comma 3, dell’articolo 2, della l.r. Toscana 82/2020, che, prevedendo l’applicabilità di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2 anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della l.r. Toscana 82/2020, risulta affetta dai medesimi vizi di illegittimità costituzionale.